

	PATTI PARASOCIALI	
	per la gestione della società Aretusacque s.p.a.	
	organizzata secondo il sistema dualistico	
	Tra:	
	- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in	
	via ____ n. ____, ____ (____);	
		
	<i>Ripetere per tutti i Comuni presenti nell’ATI</i>	
		
	- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in	
	via ____ n. ____, ____ (____),	
	i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il Socio Pubblico della	
	società;	
	-, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. e	
	numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n.	
	, in persona del Presidente del Consiglio	
	d’Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche	
	‘..... ’) Socio Privato della società;	

	PREMESSE	
	- VISTA la deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale l’ATI	
	Siracusa ha adottato il Piano d’Ambito	
	- VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 503 del 04-01-	
	2023 di Nomina del Commissario dell’A.T.I. Siracusa;	
	- VISTO il provvedimento n. del con la quale l’ATI Siracusa ha scelto la	

forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della ATO Siracusa, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico privato a cui affidare previa procedura di evidenza pubblica il servizio stesso;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO Siracusa e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto cui è affidata la gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha affidato il servizio

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato, *(aggiungere gli ulteriori provvedimenti rilevanti assunti dall'ATI Siracusa)*

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Siracusa fissata nella Convenzione stipulata il
2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione ed alle successive modifiche si estendono ai presenti patti.
3. Nel rispetto delle disposizioni statutarie i soci sottoscrittori possono all'unanimità modificare integrare o meglio precisare i contenuti del presente patto parasociale

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura della risorsa idrica, con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

2. La parte pubblica ha, pertanto, il diritto di controllare, verificare l'adeguamento di tutta la procedura aziendale ai principi esposti al comma precedente.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

2. Laddove l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali determini la caducazione o la compressione di alcuna delle facoltà riservate al Socio Privato o al Soci Pubblico, le Parti si impegnano a giungere a una nuova formulazione entro 30 giorni dalla dichiarazione di invalidità o di inefficacia.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

1. I soci pubblici hanno il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

2. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il Socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai soci pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la società a favore di soggetti terzi.

Art. 6 – Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata, a meno che ciò non sia possibile mediante gli utili di ultimo esercizio o di esercizio corrente.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella convenzione per i compiti operativi sottoscritti in data ----- tra -----

2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.

3. Il socio privato si obbliga e si impegna altresì a finanziare la società per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima dovrà effettuare ai sensi del contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, del Piano operativo degli interventi e del Piano d'ambito.

4. Quale unico rimborso, comprensivo di capitale e quota di interessi, dei

finanziamenti alla società, il socio privato accetterà di incassare la quota dei ricavi tariffari determinata secondo il metodo tariffario vigente come approvato da ARERA, nonché la quota di rimborso riconosciuta alla società dall'affidatario al termine della concessione e riferita alle immobilizzazioni finanziate dal socio privato.

5. Il socio privato si impegnerà ad assicurare le necessarie dotazioni di cassa al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio sia nella fase di primo avviamento che nell'arco di durata della concessione in relazione a fatti imprevisti e/o dovuti a forza maggiore per significative modifiche delle condizioni di mercato.

Art. 8 – Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.

3. La proposta del socio privato avviene attraverso la presentazione di una lista di nominativi in numero non inferiore al numero di posizioni vacanti nell'ambito del Consiglio di Gestione aumentato di un'unità e non superiore al doppio del numero di dette posizioni vacanti. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza esprime un numero di preferenze pari al numero di

posizioni vacanti nel Consiglio di gestione. Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze espresse.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Gestione sub 2) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

Art. 9 – Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da cinque membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.

2. Sono riservate al Consiglio di Sorveglianza le competenze previste dall'art. 31 dello Statuto.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di nominativi presentate dagli azionisti pubblici.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sub 4) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

5. Ove ricorrano gravi inadempimenti attribuibili ai componenti del Comitato di Sorveglianza sub 4), il socio pubblico ha diritto di richiedere la sostituzione degli stessi indicando i motivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 10 – Variazione della compagine interna del socio privato

1. Il socio privato esibisce alle altre parti un prospetto analitico della propria attuale compagine sociale interna che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Si conviene fra le Parti che d'ora in poi ogni successiva variazione volontaria – diretta o indiretta, anche per mezzo d'intestazione fiduciaria o d'interposizione di persona – della compagine interna del socio privato, diversa dalle ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.lgs. n. 50/2016, costituisce grave inadempimento delle presenti pattuizioni imputabile al socio privato.

Art. 11 – Esclusione del Socio

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:

a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;

b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interne/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del

servizio idrico nell'ambito territoriale di Siracusa da parte dell'Ente pro tempore

concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia.;

2. Il socio pubblico o anche uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;

3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del Presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la lettera di contestazione e le eventuali giustificazioni del socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.

6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

7. In ipotesi di esclusione del socio privato spetterà allo stesso, quale rimborso da effettuarsi entro dodici mesi dalla comunicazione, esclusivamente una somma pari:

a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;

b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

8. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regularsi con atti fra le parti.

Art. 12 – Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 13 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, salvo quanto previsto al precedente art. 11, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione al numero di azioni da costoro detenute al momento del pagamento della stessa.

3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluisca in aumento di capitale secondo la medesima proporzione. In tal caso, anche la partecipazione azionaria del socio inadempiente beneficia dell'aumento di capitale in proporzione alla stessa.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è

esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.